

Circolare N. 138 Prot. DEM2A - 1151 del 25/06/2003
emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Impianti di distributori carburanti in ambito portuale – Circolare n.70 del 24 aprile 1964 – Decreto Ministeriale datato 29 novembre 2002 del Ministero dell'Interno recante "requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione".

Come è noto l'art.15 delle "norme di sicurezza" approvate con il D.M. 31 luglio 1934 formula il divieto in via generale, di costruzione di impianti di lavorazione e di stoccaggio degli oli minerali e loro derivati, sulle calate dei porti salvo che non sia espressamente autorizzato con provvedimento di concerto tra questa e codesta Amministrazione sentito il parere della Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili (ora Commissione Centrale Controllo Armi).

Con circolare n.70 del 24 aprile 1964 la scrivente di concerto con il Ministero dell'Interno sentito il parere della citata Commissione Consultiva aveva determinato di consentire l'installazione nei porti, in deroga alle citate norme di sicurezza, di distributori automatici purchè collegati a serbatoi di capacità complessiva massima non superiore a mc.60 per i distributori di solo gasolio –con serbatoi interrati metallici di capacità singola fino a mc.30 e di mc.50 per gli impianti adibiti al rifornimento promiscuo di gasolio e benzina, restando fermo il limite di mc. 10 per i singoli serbatoi di benzina. Ciò allo scopo di limitare all'ambito locale l'iter delle pratiche relative alla maggior parte di dette concessioni normalmente di competenza del Capo del Compartimento e del Direttore Marittimo.

In relazione ai nuovi requisiti tecnici, per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione, introdotti con decreto del Ministero dell'Ambiente n.246 del 24 maggio 1999, era stata concordata, per analogia, con il Ministero dell'Interno una revisione anche degli stoccaggi dei serbatoi degli impianti di distribuzione carburanti in ambito portuale. Procedura poi sospesa a seguito dell'annullamento di detto decreto da parte della Corte Costituzionale con la sentenza n° 266 del 5 luglio 2001.

Successivamente sulla Gazzetta Ufficiale n° 293 del 14 dicembre 2002 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale datato 29 novembre 2002 del Ministero dell'Interno recante "requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione presso gli impianti di distribuzione".

L'art. 2 di detto decreto ha ribadito gli stessi requisiti previsti dall'art.7 del DM. 246/99 prevedendo, tra l'altro, che i serbatoi interrati facenti parte degli impianti in esame abbiano una capacità massima di 50 mc.

Ciò premesso e tenuto conto:

- delle mutate esigenze nautiche in relazione all'incremento operativo portuale attuale, sicuramente superiore a quello esistente nel periodo di emanazione della circolare n.70/1964 ed in considerazione:
- dell'evoluzione tecnologica dei mezzi, dei materiali e delle caratteristiche di costruzione intervenute nel frattempo nella realizzazione degli impianti in esame;
- degli sviluppi della nautica da diporto e del diffondersi di motori di elevata potenza;
- che con distributori di maggiore capacità è possibile ridurre la frequenza delle operazioni necessarie per rifornirli e quindi limitare le situazioni di pericolo che tali operazioni comportano, questa Direzione Generale ha ritenuto, sentito il Ministero dell'Interno di rivedere le soglie di capacità di stoccaggio indicate con la circolare n.70/1964, applicando per uniformità i criteri introdotti con il citato DM 29 novembre 2002.

A seguito di quanto concordato anche nell'ambito di una riunione tenutasi presso il Ministero dell'Interno, la scrivente ha effettuato un monitoraggio delle tipologie di stoccaggio degli

impianti di distribuzione carburanti –installazione ex novo o modifica degli esistenti- per le quali negli ultimi cinque anni sono state avanzate, in deroga alle indicazioni riportate nella citata circolare n.70, istanze di concessione ai sensi degli articoli 36 e 52 del codice della navigazione.

Sulla base dei dati emersi sono state individuate delle tipologie che possono essere così riassunte:

- mc. 150 di capacità complessiva di stoccaggio dell'impianto di distribuzione carburanti adibito al rifornimento sia di solo gasolio, sia promiscuo di gasolio e benzina;
- mc. 50 di capacità massima del singolo serbatoio secondo i requisiti di cui all'art.7 del citato D.M. n.246 del 24.5.1999;
- mc. 50 limite massimo di stoccaggio di benzina sul totale di 150 mc. di capacità complessiva.

Su dette tipologie sono stati acquisite le valutazioni del Ministero dell'Interno che si è espresso:

- con note nn. P468/4113 e P535/4113 rispettivamente in data 4 aprile 2001 e 9 maggio 2003, -la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica –area prevenzione incendi, la quale ha fatto presente che non ci sono osservazioni al riguardo, ritenendo che le limitazioni di stoccaggio proposte esulino da esigenze di sicurezza antincendio;

- con verbale del 24 luglio 2001, seduta n. 20/01 (All.4) della Commissione Centrale Controllo Armi per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili, la quale sulla base delle considerazioni contenute nell'estratto di verbale, (All.1) ha reso il parere che: 2per quanto attiene alla proposta formulata con la nota cui si fa riferimento, e cioè alla modifica della circolare 70/64, il relatore, ferme restando le precisazione fatte preliminarmente, ritiene che per gli impianti stessi debbano essere richiesti, in aggiunta alle condizioni previsti nella circolare stessa, i seguenti ulteriori requisiti di sicurezza:

- 1) L'impianto di distribuzione dovrà essere dotato di un impianto fisso di protezione antincendio in conformità alle norme UNI 10779.
- 2) Dovranno essere indicate le procedure di controllo dei serbatoi, per il rispetto dei requisiti previsti nel Decreto del Ministero dell'Ambiente n.246 del 24 maggio 1999, ora del Decreto datato 29 novembre 2002 del Ministero dell'Interno.
- 3) I serbatoi dovranno essere dotati dei dispositivi di sicurezza in ragione della categoria dei prodotti per i quali vengono autorizzati gli stoccaggi.

Tutto ciò premesso, alla luce dei nuovi requisiti tecnici introdotti in materia dal citato decreto Ministeriale datato 29 novembre 2002, questa Amministrazione sentito il Ministero dell'Interno, ritiene che la tipologia degli stoccaggi complessivi degli impianti in esame previsti a suo tempo con la circolare n.70/1964, debbano essere sostituiti con i nuovi sopraindicati per i quali può essere accordata una deroga al divieto posto nell'articolo 15 del D.M. 31 luglio 1934, fermi restando ovviamente gli accertamenti sia istruttori per il rilascio della concessione, ai sensi degli articoli 36 e 52 del codice della navigazione, che di collaudo ai sensi dell'articolo 48 del regolamento al codice stesso per l'esercizio, previsti nella circolare in discorso.

Per l'installazione dei distributori con serbatoi di capacità di stoccaggio superiore a quelle sopraindicate dovrà essere avanzata apposita richiesta, in deroga art.15 D.M. 31 luglio 1934, da esaminare di concerto con il citato Ministero ai sensi dell'art.47 del Regolamento di esecuzione al codice della navigazione.

Il Direttore
F.to Dott.Massimo Provinciali